

Pieve di Soligo, 30.08.2012

Circolare n. 4

OGGETTO: Ultime novità: “Decreto Fiscale” (D.L. n. 16/12 del 02/03/2012 convertito in Legge dalla L. 44/12 in vigore dal 29/04/2012); “Decreto Sviluppo” (D.L. n. 83/12 del 22/06/2012 convertito in Legge dalla L. 134/12 in vigore dal 12/08/2012), “Decreto Spending review” (D.L. n. 95 del 6/07/2012 convertito in Legge dalla L. 135/12 in vigore dal 15/08/2012) e altre novità.

Di seguito elenchiamo le principali novità dell’ultimo periodo che sono già entrate in vigore tranne dove segnalato.

NOVITA' IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO - CHIARIMENTO	
<p>Come già in precedenza comunicato, l’art.8 della Legge Comunitaria n. 217/2011 ha introdotto delle importanti novità in materia di Iva nelle operazioni con l’estero. In particolare, <u>con decorrenza 17 marzo 2012</u>, le prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art.7-ter si considerano effettuate ai “fini Iva” <u>nel momento in cui sono ultimate o pagate</u>. Se le prestazioni sono di carattere periodico o continuativo, si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi.</p> <p>A tale proposito, l’Agenzia ha precisato che <u>si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione ed è dunque dal momento di ricevimento della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta</u> (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’IVA) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento. Pertanto, a fronte della ricezione della fattura da parte del prestatore comunitario non residente, il committente nazionale di prestazioni «generiche» ex art. 7-ter applica l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile.</p> <p>Ovviamente se, anteriormente all’ultimazione del servizio, ovvero alla maturazione dei corrispettivi, viene effettuato in tutto o in parte il pagamento, la prestazione si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.</p>	Risposta dell’Ag. Entrate 31.05.12
NOVITA' IVA NELLA LOCAZIONE E CESSIONE DI IMMOBILI	
<p>Locazioni: le imprese costruttrici <u>possono ora optare</u> per l’applicazione dell’Iva sulle locazioni di abitazioni da esse costruite o ristrutturate, anche tramite imprese appaltatrici; l’opzione può essere esercitata anche per gli immobili strumentali per natura. (Nel caso di contratti già in essere stipulati in esenzione, <u>dovrebbe essere possibile optare per l’applicazione dell’iva previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate</u>).</p> <p>L’aliquota iva delle locazioni civili è pari al 10%.</p> <p>Cessioni immobili ad uso civile abitazione: diventano imponibili a Iva, <u>previa opzione da parte del cedente, da esercitarsi nel relativo atto</u>, anche le cessioni di abitazioni effettuate da imprese costruttrici o imprese che hanno effettuato una ristrutturazione, dopo che sono trascorsi 5 anni dalla ultimazione della costruzione o dell’intervento.</p> <p>Cessioni immobili strumentali. Per le cessioni di immobili strumentali per natura da parte dell’impresa che li ha costruiti o ristrutturati, il termine prima previsto in anni 4 è ora fissato in anni 5 dall’ultimazione dei lavori; oltre tale termine resta in ogni caso confermata la possibilità di applicazione dell’iva previa opzione da parte del cedente da esercitarsi nell’atto notarile.</p> <p>Vengono inoltre eliminate le precedenti ipotesi di imponibilità obbligatoria riconducibili alle locazioni e cessioni effettuate nei confronti di soggetti con un pro-rata di deducibilità massima pari al 25% e ai privati.</p> <p>Nella situazione nella quale siano trascorsi i 5 anni dall’ultimazione dei lavori, il cedente eserciti l’opzione per l’imponibilità iva e l’acquirente sia un soggetto passivo Iva, la norma prevede l’applicabilità dell’iva attraverso il meccanismo del <i>reverse charge</i>.</p>	D.L. 83/12 art. 9

<p style="text-align: center;">“NUOVA” IVA PER CASSA</p> <p>Viene ampliata la platea dei possibili soggetti che possono utilizzare tale agevolazione che consiste nella possibilità di versare l’iva incassata sulle fatture, emesse verso soggetti con partita iva e per operazioni rilevanti in Italia, solo al momento dell’incasso del corrispettivo. I soggetti che possono avvalersi dell’iva per cassa sono quelli che hanno avuto un fatturato nell’anno precedente non superiore a € 2.000.000 (in precedenza tale limite era di € 200.000); sono esclusi quelli che applicano regimi speciali Iva e che effettuano operazioni soggette a reverse charge. Tale agevolazione entrerà in vigore a seguito di pubblicazione di un Decreto Ministeriale entro l’11 ottobre prossimo.</p>	<p>D.L. 83/12 art. 32bis</p>
<p style="text-align: center;">COMUNICAZIONE DEI BENI AZIENDALI ASSEGNATI AI SOCI</p> <p>Entro il 15.10.2012 va comunicato all’Agenzia Entrate l’elenco dei beni aziendali utilizzati nel 2011 da parte dei soci (e familiari di soci) di società e dai familiari dell’imprenditore individuale. L’elenco dei beni da comunicare riguarda quelli utilizzati dal socio/familiare sia gratuitamente che con corrispettivo e posseduti dall’azienda a qualsiasi titolo (proprietà, leasing, comodato, noleggio, ecc.). Non vanno comunicati i beni di valore inferiore a € 3.000. Vanno inoltre comunicati anche i finanziamenti concessi dai soci alla società ma solo se i soci hanno in uso dei beni aziendali.</p>	<p>D.L. 138/2011 art. 2 Circ. 24/12</p>
<p style="text-align: center;">RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI – ULTERIORI MODIFICHE</p> <p>Negli appalti di opere e servizi, l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore, per i versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per l’Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni oggetto dell’appalto. Tale solidarietà non si applica quando il committente dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare i mancati versamenti. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti indicati in precedenza, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. Tali regole valgono per i contratti di appalto e subappalto stipulati da soggetti “iva” e non si applicano invece alle stazioni appaltanti per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.</p>	<p>D.L. 83/12 art. 13ter</p>
<p style="text-align: center;">DURATA DEI CONTRATTI DI LEASING E DEDUCIBILITA’ DEI CANONI</p> <p>Per i contratti di leasing stipulati dal 29.04.2012 viene eliminato il vincolo della durata minima del contratto, ma resta comunque immutato il periodo fiscale prestabilito per la deduzione del costo del bene presente nell’ammontare dei canoni, periodo che non può essere inferiore, per i beni mobili (non autovetture), ai 2/3 del periodo di ammortamento. Per i beni immobili vale la regola citata, sempre che ciò non determini una deduzione inferiore a 11 anni o superiore a 18: in tal caso la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Si segnala che la ripartizione negli anni della quota forfettaria indeducibile (20% o 30%) del valore del terreno va effettuata con riferimento al periodo di deduzione fiscale e non al periodo contrattuale. Nel caso delle autovetture, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento come da tabelle ministeriali. Gli interessi impliciti nei canoni di leasing possono essere dedotti in un periodo di tempo pari alla durata contrattuale, non seguendo quindi la maggiore dilazione temporale prevista fiscalmente. Si segnala infine che tali novità valgono per i contratti stipulati sia da imprese che da professionisti.</p>	<p>D.L. 16/12 art. 4bis</p>
<p style="text-align: center;">SPESOMETRO – OPERAZIONI DA INSERIRE</p> <p>A partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2012 (da inviare entro il 30.04.2013) è stato eliminato il limite dei € 3.000 per cui dovranno essere comunicate tutte le operazioni, raggruppate complessivamente per ogni cliente e fornitore. Resta invece valido l’obbligo di comunicazione di tutte le operazioni, <u>per le quali non è previsto l’obbligo di emissione di fattura</u>, di importo non inferiore a € 3.600.</p>	<p>D.L. 16/12 art. 2</p>

<p style="text-align: center;">DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITA'</p> <p>Viene introdotta la possibilità di deduzione delle perdite su crediti di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento; sono inoltre deducibili quelli per cui si è prescritto il diritto alla riscossione. Sono considerati crediti di modesta entità quelli il cui valore non supera € 5.000 per le imprese di grandi dimensioni (fatturato € 100.000.000 a partire dal 2011) ed € 2.500 per le altre imprese.</p>	<p>D.L. 83/12 art. 33</p>
<p style="text-align: center;">PLAFOND PER IL CALCOLO DELLA DEDUCIBILITA' DELLE MANUTENZIONI</p> <p>A partire dal periodo di imposta 2012, per determinare il plafond su cui calcolare l'importo delle manutenzioni deducibili vanno considerati i cespiti <u>presenti all'inizio dell'esercizio</u>, senza tener conto degli acquisti o vendite di cespiti effettuate nel corso dell'anno.</p>	<p>D.L. 16/12 art. 3</p>
<p style="text-align: center;">IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI E DEPOSITO TITOLI</p> <p>L'imposta di bollo dovuta sui conti corrente e i libretti di risparmio detenuti presso banche e Poste italiane è stabilita nella misura di € 34,20 se il cliente è una persona fisica, € 100,00 se è soggetto diverso. L'imposta non è dovuta, se il cliente è una persona fisica, per gli estratti conto e i rendiconti qualora il valore medio di giacenza sia negativo o non superi i € 5.000,00; per la determinazione della soglia limite, si devono sommare tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati e detenuti presso lo stesso istituto di credito. Ai fini del raggiungimento della soglia di esenzione di € 5.000,00, i buoni fruttiferi postali di cui il cliente risulti intestatario devono essere unitariamente considerati. E' inoltre dovuta un'imposta, nella misura dell'1 per mille per il 2012 e per l'1,5 per mille per gli anni successivi, per le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai rapporti intrattenuti.</p>	<p>D.M. Fin. 24.05.12</p>
<p style="text-align: center;">DEDUZIONE COSTI AUTO AZIENDALI ED IN USO PROMISCOO AI DIPENDENTI</p> <p><u>A far data dall'01.01.2013</u>, la cosiddetta "Riforma Fornero" sul mercato del lavoro ha introdotto alcune novità per quanto riguarda la <u>deducibilità dei costi</u> di utilizzo delle auto aziendali e di quelle date in uso promiscuo ai dipendenti. Le novità sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - auto aziendali: la deducibilità dei costi scende al 27,5% (era del 40%); resta immutato il tetto massimo del costo dell'auto su cui calcolare la percentuale di deduzione (€ 18.075,99); - auto date in uso promiscuo al dipendente (ovvero il dipendente utilizza un'auto aziendale per la maggior parte del periodo di imposta, sia per uso aziendale che per uso privato, previa sottoscrizione di un accordo): la deducibilità dei costi scende al 70% (era del 90%). <p>Resta invece immutata la percentuale di deduzione per gli agenti e rappresentanti, pari all'80% con limite del costo del veicolo di € 25.822,84.</p> <p>Non è stata inoltre toccata la percentuale di detraibilità dell'iva, la quale resta al 40% (auto aziendali) ed 100% (auto date in uso promiscuo) nel caso in cui vengano riaddebitati, tramite fattura al dipendente, i costi sostenuti dall'azienda.</p>	<p>L. n. 92/12 <u>in vigore dal 01.01.2013</u></p>
<p style="text-align: center;">DETRAZIONE DEL 36% E 55%: MODIFICHE</p> <p>Viene aumentata dal 36% al 50% la percentuale di detrazione delle spese effettuate per interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia su fabbricati abitativi, <u>sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013</u>. Per le stesse viene aumentato il limite massimo di spesa da € 48.000 a € 96.000.</p> <p>L'agevolazione del 55% <u>per lavori di risparmio energetico</u> (tra cui installazione di pannelli solari, sostituzione impianto riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione, sostituzione infissi e coibentazione dell'immobile) effettuati su fabbricati, sia abitativi che non abitativi, è valida per le spese effettuate entro il 30.06.2013 (sempre nei limiti degli importi specifici per tale agevolazione).</p> <p>Successivamente, per tutte le spese effettuate a partire dal 01.07.2013, vi sarà un'unica agevolazione, pari al 36%.</p> <p>Ricordiamo infine che dal novembre 2011 è possibile, previo accordo fra le parti da inserire nell'atto, stabilire che in caso di cessione del fabbricato il diritto alla detrazione resti in capo al venditore.</p>	<p>D.L. 83/12 art. 11</p> <p>Circ. 25/2012</p>

COLLABORATORI COORDINATI A PROGETTO E FALSE PARTITE IVA	
<p>I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente.</p> <p>Si introduce la presunzione che <u>sono comunque da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</u>, le prestazioni rese da titolari di partita iva se ricorrono <u>almeno due</u> dei seguenti presupposti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno 8 mesi per due anni consecutivi; b) b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni consecutivi; c) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. <p>Tale presunzione vale fino a prova contraria da parte del committente. Le norme non si applicano per le attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un Ordine professionale.</p> <p>Le norme si applicano dal 18 luglio per i nuovi contratti e dopo 12 mesi per i contratti in corso.</p>	L. n. 92/12
NOVITÀ NEI RAPPORTI CONTRATTUALI FRA COMMITTENTI ED AUTOTRASPORTATORI DI MERCI IN C/TERZI	
<p>Informiamo che il recente decreto-legge "spending review", con decorrenza 07.07.2012 ha <u>introdotto ulteriori modifiche ai rapporti tra autotrasportatori merci in conto terzi e committenti per il mancato rispetto dei costi di esercizio o dei tempi di pagamento, nonché in merito alle indicazioni da inserire nelle fatture emesse dall'autotrasportatore.</u></p> <p>L'indicazione della tratta nella fattura del vettore: viene introdotto, per i contratti verbali, l'obbligo di indicare nella fattura emessa dall'autotrasportatore la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.</p> <p>Le modifiche delle sanzioni: <u>le sanzioni</u> per mancato rispetto dei costi di esercizio o dei tempi di pagamento (che in precedenza consistevano nell'esclusione dai benefici fiscali e previdenziali di ogni tipo per la durata di un anno, nonché quella per un periodo fino a 6 mesi dell'esclusione dall'affidamento pubblico per la fornitura di beni e servizi), <u>vengono ora previste nei seguenti termini:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di contratti verbali, il mancato riconoscimento all'autotrasportatore, da parte del committente, del costo minimo di esercizio, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto dovuto e quanto fatturato; - in caso sia di contratti sia verbali che scritti, il mancato pagamento della fattura dell'autotrasportatore entro il 90esimo giorno dalla data della sua emissione, comporta ora nei confronti del committente la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell'importo della fattura e, comunque, non inferiore a 1.000,00 euro. <p>Tali sanzioni verranno constatate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari svolti nei locali delle imprese.</p>	D.L. 95/2012 art. 80
SAGGIO INTERESSI MORATORI SECONDO SEMESTRE 2012	
<p>Con decorrenza 01/07/2012 e fino al 31/12/2012 il saggio degli interessi moratori da applicare alle transazioni commerciali in caso di ritardo del pagamento è pari al 8% annuo.</p>	Comunicato Min. Fin. - G.U. del 13.07.2012

ENTRATA IN VIGORE DEL SISTRI (sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti)	D.L. 83/2012
L'operatività del Sistri è sospesa fino al 30.06.2013. Sono inoltre sospesi i pagamenti dei contributi da parte degli utenti e relativi all'anno 2012.	
S.R.L. (SEMPLIFICATA) A CAPITALE RIDOTTO	D.L. 83/12 art. 44
Viene introdotto un nuovo tipo di società di capitali, già in precedenza riservato ai soci con età non superiore a 35 anni: <ul style="list-style-type: none"> - i soci (solo persone fisiche) possono avere più di 35 anni; - il capitale sociale può variare da € 1 a € 9.999; - lo statuto dovrà essere redatto per atto pubblico notarile in conformità ad un modello standard da approvare; - anche i non soci possono essere amministratori. 	
RIDUZIONE DELLA DEDUZIONE FORFETTARIA SUI REDDITI DA LOCAZIONE AI FINI IRPEF (PERSONE FISICHE)	L. n. 92/12 art. 4
A partire dai redditi di competenza 2013, derivanti dalla locazione di fabbricati abitativi e non, viene ridotta dal 15% a 5% la deduzione forfettaria ai fini Irpef su tali redditi (esclusi quelli cui si applica la cedolare secca). Si tratta quindi di un aumento di tassazione sui redditi percepiti da persone fisiche, che concedono in locazione tali fabbricati.	

Lo Studio è a disposizione per approfondire eventuali argomenti di vostro interesse.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA